

## Misure urgenti per l'autotrasporto – Legge 127 del 4 agosto 2010

### Contratto di trasporto

Nel contratto di trasporto, da stipularsi in forma scritta, il corrispettivo in favore del vettore deve essere tale almeno da coprire i costi minimi di esercizio: gli importi minimi saranno fissati dagli accordi volontari di settore, stipulati dalle organizzazioni associative di vettori e committenti.

Tali accordi potranno individuare, inoltre, ipotesi di “*contratti di trasporto di merci su strada di durata o quantità garantite*”, esclusi dal rispetto dell'obbligo del compenso minimo.

In assenza degli accordi, i costi minimi di esercizio saranno individuati, entro 9 mesi dall'entrata in vigore della L. n.127/10, dall'Osservatorio sulle attività di Autotrasporto.

In caso di corrispettivo inferiore, risultante dalla fattura, l'azione del vettore per il pagamento della differenza si prescrive in un anno decorrente dallo svolgimento della prestazione a cui si riferisce.

Tali nuove disposizioni non si applicano ai trasporti limitati a 100 km giornalieri, a meno che gli accordi di settore ne prevedano l'applicabilità.

Nel caso in cui il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, qualora al conducente del veicolo sia contestata la violazione dei limiti di velocità, o dei limiti riferiti ai tempi di guida e di riposo, gli organi di polizia stradale dovranno verificare la compatibilità delle istruzioni fornite al conducente (anche contenute nella scheda di trasporto) con l'infrazione commessa.

In assenza di istruzioni, ovvero nel caso in cui le istruzioni riferite al trasporto siano incompatibili con il rispetto delle norme violate, sia il committente che il vettore saranno soggetti alle stesse sanzioni amministrative pecuniarie previste per il conducente.

### Obbligo di rilascio del Durc

Al momento della sottoscrizione del contratto, il vettore deve presentare al committente il Durc, di data non anteriore a 3 mesi.

### Termini di pagamento del corrispettivo al vettore

Fatte salve eventuali disposizioni previste dagli Accordi volontari di settore, il pagamento del corrispettivo per i trasporti di merci su strada non può avere un termine superiore a 60 giorni, decorrenti dalla data della fattura, quest'ultima da emettersi entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le prestazioni di trasporto.

In caso di pagamento ritardato, il vettore avrà diritto alla corresponsione degli interessi legali: oltre al 90esimo giorno il committente sarà passibile di sanzioni amministrative.

### Tempi di carico e scarico

Nel contratto di trasporto deve essere indicato il periodo di franchigia, relativo ai tempi di attesa per effettuare le operazioni di carico e scarico, che non può essere, per entrambe le operazioni, superiore alle due ore. A tal fine, il committente deve indicare dettagliatamente, in forma scritta, il luogo e l'orario in cui sono previste le operazioni di carico o di scarico, nonché le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico.

In caso di superamento della franchigia, il committente corrisponderà al vettore un indennizzo commisurato al costo orario del lavoro e del fermo del veicolo, definiti dall'Osservatorio sulle attività di autotrasporto. Le modalità per l'applicazione di tale disciplina dovranno essere previste da apposito decreto del Ministero dei Trasporti.

### Scheda di trasporto

La mancanza a bordo della scheda di trasporto ovvero, in alternativa, della copia del contratto in forma scritta o di altra documentazione equivalente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 40,00 a 120,00 euro per il conducente e, all'atto dell'accertamento, il fermo amministrativo del veicolo fino all'esibizione del documento.